

Sindacato Provinciale UIL SCUOLA

Tel. 0341 29.75.12

23900 Lecco Corso Martiri, 54

**COMUNICATO PER I DOCENTI INTERESSATI**

**RICORSO GAE**

**IL TAR RIBALTA LA GIURISDIZIONE SULLE GAE. TOCCA AL GIUDICE DEL LAVORO DECIDERE SUIN RICORSI CONTRO LE GRADUATORIE,**

 In merito a numerose telefonate effettuate alla scrivente O.S. da parte di molti docenti precari, in merito ai ricorsi GAE tramite TAR, si intende precisare quanto segue:

La giurisdizione in materia di Graduatoria ad esaurimento è del giudice del lavoro. Questo è quanto ha sancito il TAR del Lazio con decisione n° 7458 del 25 maggio dopo alterne vicende giurisprudenziali. Come è noto, infatti, sulla questione relativa all’inserimento o all’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale della scuola docente e non docente non vi era una posizione univoca del TAR, dal momento che con d.lgs n° 80 del 31 marzo 1998 si lasciavano alla giurisdizione del g.a. le controversie inerenti ai concorsi di accesso alle carriere scolastiche.

Ebbene, questa volta il TAR Lazio che in passato aveva più volte giustificato, ad un certo punto con l’avallo delle Sezioni Unite della Cassazione, una residua giurisdizione in materia pressoché esclusiva del Giudice del Lavoro.

Il caso è quello, ben noto, dei docenti iscritti ai Percorsi Abilitanti Speciali (c.d. PAS) che avevano impugnato il decreto del Miur n° 235/2014 trasmesso con nota a prot. N° 999 del 9 aprile 2014 recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 nella parte in cui non consentiva loro l’inserimento in III fascia ovvero altra fascia aggiuntiva.

La sentenza in commento dopo aver ripercorso la giurisprudenza sopra ricordata afferma che secondo i più recenti orientamenti “sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola, come quella in questione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta w dell’attività esercitata dall’Amministrazione e tenuto anche in conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto.

Tale orientamento, ad avviso del collegio, va senz’altro seguito quando, come nel caso in esame, all’impugnazione dell’atto generale di macro-organizzazione segue l’impugnativa delle graduatorie ad esaurimento.

Si ritiene, infine, che questa pronuncia, ove confermata, possa determinare la fine dei ricorsi collettivi in materia davanti al giudice amministrativo, con effetto dunque a cascata su altri procedimenti in corso.

 Il Segretario Uil Scuola Lecco

 Giuseppe Pellegrino